



PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI "EFFICIENTAMENTO E ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMPENSORIALE A SERVIZIO DELL'AREA SALERNITANA – 1° STRALCIO" – CIG: 7842158182 – CUP: B51J19000000001

VERBALE DI GARA N. 35

**Seduta pubblica
(Commissione Tecnica)**

Il giorno 25 ottobre 2019 alle ore 09.20, presso la sede di Salerno Sistemi S.p.A., sita alla Via Monticelli snc – Salerno, come da calendario fissato dal RUP nella nota del 22/10/2019 prot. n. 17378/2019, la Commissione Tecnica, nella composizione e con i ruoli già definiti nei verbali precedenti, in seduta pubblica, riprende le operazioni di valutazione.

All'apertura delle operazioni non è presente nessun concorrente.

La Commissione ha ripreso i lavori relativi all'apertura delle buste denominate *Busta B – Offerta tecnica* dei successivi concorrenti, seguendone l'ordine di arrivo, per verificarne la documentazione presente ed apporre le sigle su tutti i documenti contenuti.

Si è iniziato con l'apertura della *Busta B – Offerta tecnica* presentata dal concorrente **n. 13 (SIRAM S.p.A.)**, per la quale la Commissione Tecnica ha rilevato la presenza di:

- a) dichiarazione del Procuratore Speciale della SIRAM S.p.A. (mandataria), dell'Amministratore Delegato della Veolia Acqua Servizi S.r.l. (mandante), dell'Amministratore Unico della S.E.A. Costruzioni S.r.l. (mandante) e del Presidente del C.d.A. della Ediling S.r.l. (mandante) del costituendo RTI della conformità dei contenuti del supporto CD-ROM allegato con i documenti presentati;
- b) dichiarazione del Procuratore Speciale della SIRAM S.p.A. (mandataria), dell'Amministratore Delegato della Veolia Acqua Servizi S.r.l. (mandante), dell'Amministratore Unico della S.E.A. Costruzioni S.r.l. (mandante) e del Presidente del C.d.A. della Ediling S.r.l. (mandante) del costituendo RTI che i lavori inerenti le miglierie saranno eseguiti da operatore qualificato;
- c) relazione descrittiva costituita da n.40 cartelle, escluso indice e quadri di raffronto, corredate della firma secondo le prescrizioni del disciplinare di gara;
- d) elaborati a sostegno della offerta tecnica presentata corredate della firma secondo le prescrizioni del disciplinare di gara.

Non è stata allegata esplicita dichiarazione da parte dei rappresentanti del costituendo RTI relativa alla presenza di parti che costituiscono segreti tecnici o commerciali.

Verificato che i documenti presenti sul CD-ROM sono in formato non editabile, è stata siglata tutta la documentazione cartacea.

Successivamente si è proceduto con l'apertura della *Busta B – Offerta tecnica* presentata dal concorrente **n. 14 (Consorzio Stabile Grandi Lavori S.c.r.l.)**, per la quale la Commissione Tecnica ha rilevato la presenza di:

- a) dichiarazione del Legale Rappresentante del Consorzio Stabile Grandi Lavori S.c.r.l. della conformità dei contenuti del supporto CD-ROM allegato con i documenti presentati;
- b) dichiarazione del Legale Rappresentante del Consorzio Stabile Grandi Lavori S.c.r.l. che i lavori inerenti le miglierie saranno eseguiti da operatore qualificato;
- d) relazione descrittiva costituita da n.40 cartelle, escluso indice e quadri di raffronto, corredate della firma secondo le prescrizioni del disciplinare di gara;
- e) elaborati a sostegno della offerta tecnica presentata corredate della firma secondo le prescrizioni del disciplinare di gara.

Non è stata allegata esplicita dichiarazione da parte dei rappresentanti del costituendo RTI relativa alla presenza di parti che costituiscono segreti tecnici o commerciali.

Verificato che i documenti presenti sul CD-ROM sono in formato non editabile, è stata siglata tutta la documentazione cartacea.

Alle ore 12.30 la Commissione Tecnica ha esaurito la fase preliminare, tenendo conto delle risultanze di cui presente verbale ed alle quelle dei precedenti verbali n.32 del 21/10/2019, n.33 e n.34 entrambi del 22/10/2019, ha definito, ai fini delle successive fasi di valutazione dell'offerta tecnica, gli esiti come sintetizzato con la Tabella che segue gli esiti:

N. Plico	Concorrente	Ammesso/Escluso
1	Consorzio Integra	Ammesso
2	Edil Alta s.r.l	Ammesso
3	C.I.S.A.F. S.p.A.	Ammesso
4	ReaseArch Cons. Stab. Soc. Cons. a r.l.	Ammesso
5	Idrotecnica s.r.l.	Ammesso
6	R.D.R. s.r.l.	Escluso
7	Cons. Naz. Coop. Ciro Menotti	Ammesso
8	Tecnobuilding s.r.l.	Ammesso
9	Costruzioni Dondi	Ammesso
10	Ritonnaro Costruzioni s.r.l.	Escluso
11	Giovanni Putignano & Figli s.c.r.a.r.l.	Ammesso
12	Fenix Consorzio Stabile s.c.a.r.l.	Ammesso
13	Siram S.p.A.	Ammesso
14	Consorzio Stabile Grandi Lavori s.c.r.l.	Ammesso

Alle 13.10 è pervenuta alla Commissione la nota prot.17585 del 25/10/2019 (che si allega al presente verbale), con la quale il RUP comunicava:

- 1) la riammissione del concorrente R.D.R. s.r.l.;
- 2) la volontà di attivare il soccorso istruttorio per il concorrente Ritonnaro Costruzioni s.r.l.

Al seguito di quanto comunicato nella suddetta nota e delle decisioni assunte dal RUP, la Commissione riporta a seguire la nuova Tabella di sintesi dei partecipanti alle successive fasi di valutazione dell'offerta tecnica:

N. Plico	Concorrente	Ammesso/Escluso
1	Consorzio Integra	Ammesso
2	Edil Alta s.r.l	Ammesso
3	C.I.S.A.F. S.p.A.	Ammesso
4	ReaseArch Cons. Stab. Soc. Cons. a r.l.	Ammesso

5	Idrotecnica s.r.l.	Ammesso
6	R.D.R. s.r.l.	Ammesso
7	Cons. Naz. Coop. Ciro Menotti	Ammesso
8	Tecnobuilding s.r.l.	Ammesso
9	Costruzioni Dondi	Ammesso
10	Ritonnaro Costruzioni s.r.l.	Esito subordinato alla valutazione del soccorso istruttorio da parte del RUP
11	Giovanni Putignano & Figli s.c.r.a.r.l.	Ammesso
12	Fenix Consorzio Stabile s.c.a.r.l.	Ammesso
13	Siram S.p.A.	Ammesso
14	Consorzio Stabile Grandi Lavori s.c.r.l.	Ammesso

Alle ore 13.15, il Presidente della Commissione Tecnica scioglie la seduta.

Il presente verbale e la documentazione prodotta dai concorrenti vengono consegnati al RUP designato per la conservazione e la custodia e per i conseguenti adempimenti di competenza.

Alle ore 13.20, la seduta è tolta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

dott. ing. Leonardo Giliberti

I Componenti del Seggio di Gara

dott. ing. Marco Colasante (segretario verbalizzante)

dott. ing. Alfredo Iodice Delgado



Alla cortese attenzione della Commissione Tecnica di Gara

Oggetto : gara d'appalto mediante procedura aperta per *"la progettazione esecutiva e per la l'esecuzione dei lavori di efficientamento e adeguamento dell'impianto di depurazione comprensoriale a servizio dell'area salernitana – I Stralcio - CIG 7842158182"* - offerta tecnica – esclusione del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese **RDR s.r.l. – Idrosud s.r.l. – Impresa Guerra Fabio**, con l'operatore economico ausiliario **RTI ThinkD** e del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese **Ritonnaro Costruzioni s.r.l. - Suez trattamento Acque Spa – Arco Lavori – I.A. Consulting - Bouvengit s.r.l. e ing. Emilio Napoli** – riconvocazione Commissione per riesame delle disposte esclusioni di cui ai verbali n. 32 e 34.

In riferimento all'oggetto lo scrivente, ing. Gaetano Corbo, nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento si premura comunicare che alla luce delle anomalie puramente formali che hanno determinato l'esclusione dei costituenti R.T.I. sopra emarginati è stato acquisito parere legale in ordine alla incontestabilità delle determinazioni della Commissione.

Con il parere richiesto, che si rimette in allegato, l'avvocato Sabato Pisapia, esperto del settore, si è così pronunciato:

1) Quanto alla posizione del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese RDR s.r.l. – Idrosud s.r.l. – Impresa Guerra Fabio, con l'operatore economico ausiliario RTI ThinkD, la Commissione Tecnica di gara ha ritenuto che le anomalie dell'offerta tecnica riscontrate, dettagliatamente descritte nel verbale di gara n. 32 fossero causa di esclusione dell'operatore economico in argomento per violazione delle prescrizioni del disciplinare di gara.

Tuttavia, le anomalie riscontrate non possono costituire, a parere dello scrivente, cause di esclusione.

Tanto, alla stregua delle seguenti argomentazioni:

1) Per quanto attiene all'anomalia sub 1) (la relazione del calcolo strutturale denominata R.07 nonchè gli allegati da R.07.1 a R.07.10 non recano la firma del tecnico strutturista o geotecnico che ha redatto il documento).

I calcoli strutturali non possono essere considerati elementi costitutivi dell'offerta tecnica, né per la natura degli stessi, né secondo le prescrizioni di cui all'art. 20 e 23 del disciplinare di gara, attenendo detta offerta tecnica, secondo le regole di gara, alle migliorie proposte in ragione delle prescrizioni di dettaglio del disciplinare medesimo (art. 20 del disciplinare) e delle relative griglie valutative (art. 23 del disciplinare) che nulla dice in ordine ai calcoli strutturali.

Il vero è che i calcoli strutturali riguardano propriamente la fase del progetto esecutivo, che attiene a competenza esclusiva dell'affidatario, e sul quale la Stazione Appaltante avrà il diritto dovere di esercitare

il proprio controllo, ma giammai i calcoli strutturali in argomento possono essere considerati elementi di valutazione dell'offerta tecnica, attenendo, gli stessi, come detto, ad una fase successiva alla gara.

Pertanto, poiché i documenti in parola sono ultronei e non attengono al contenuto dell'offerta tecnica, la mancata sottoscrizione degli stessi, rispetto alla validità dell'offerta tecnica in parola, è del tutto irrilevante.

Per quanto riguarda l'anomalia sub 2) (il tabulato di calcolo strutturale manufatto filtrazione reca due pagine numerate 91, ma di contenuto diverso).

Attenendo la problematica in argomento alla tabella di calcolo strutturale, di cui si è ampiamente sottolineata l'irrilevanza ai fini della formazione dell'offerta tecnica, l'errata numerazione delle pagine (comunque ampiamente superabile da una lettura sostanzialistica del documento prodotto) è assolutamente ininfluyente ai fini della legittima formazione dell'offerta tecnica in argomento.

Per quanto riguarda l'anomalia sub 3) (Le schede tecniche delle apparecchiature elettromeccaniche e la Raccolta delle schede tecniche delle apparecchiature proposte recano alla penultima pagina la numerazione 205/205 e l'ultima pagina reca la numerazione 206/206)

A parere dello scrivente tale imperfezione documentale non inficia la regolarità dell'offerta tecnica per i seguenti motivi : 1) la pagina 206 costituisce " un fronte retro " quindi non può ingenerare dubbi sulla unitarietà del documento in questione, peraltro collazionato in un plico uniforme; 2) il documento in parola reca, come da prescrizione del disciplinare di gara, timbro e sottoscrizione sulla pagina di intestazione e sull'ultima pagina; pertanto - ancorchè la stessa rechi una numerazione progressiva non coerente, ma " sanata", come riferito, dalla modalità " fronte retro", alcun dubbio può essere ingenerato in ordine all'unitarietà del documento in esame, ed alla pacifica riconduzione del documento stesso al costituendo Raggruppamento di Imprese; 3) per pacifico orientamento giurisprudenziale - pur nel rispetto dell'ordinario rigore, anche formalistico, in tema di offerta tecnica (tant'è che l'art. 83, comma 9 in tema di soccorso istruttorio esclude che lo stesso possa essere esercitato per elementi essenziali dell'offerta tecnica e dell'offerta economica -) è stato più volte ritenuto che anche al fine di evitare che irregolarità meramente estrinseche pregiudichino la stessa stazione appaltante che si priverebbe di potenziali affidabili operatori economici per elementi assolutamente irrilevanti e di ben poco momento sostanziale, a fronte di eventuali irregolarità formali dell'offerta tecnica, ciò che rileva è che sia inequivocamente interpretabile la reale volontà degli operatori economici circa la produzione di una determinata offerta tecnica e del relativo documento a supporto, laddove non può sorgere alcun dubbio in ordine al fatto che l'eventuale irregolarità non costituisca elemento essenziale dell'offerta (cfr Consiglio di Stato Sez. V - 4.4.2019 ; Tar Napoli Sez. IV n. 10 del 2.1.2019). Ora - ritenere che una errata numerazione progressiva delle pagine, peraltro temperata dal fatto che l'ultima pagina sia costituita da un fronte retro, con conseguente pacifica unitarietà del documento, peraltro idoneamente collazionato, sia una irregolarità essenziale - mi pare piuttosto ardito. Riterrei, pertanto che l'anomalia rilevata possa essere superata anche in virtù dell'insegnamento giurisprudenziale di cui innanzi, tanto più che l'eventuale anomalia nella numerazione delle pagine non è sanzionata a pena di esclusione dal disciplinare di gara (in disparte, comunque, sul

tema, la legittimità di tale eventuale previsione, alla stregua della tassatività delle cause di esclusione di cui all'art. 83, comma 8 del Codice degli Appalti e della ragionevolezza e congruità delle stesse).

Per quanto riguarda l'anomalia sub 4) (l'allegato delle apparecchiature esistenti e la relazione tecnica di progetto sono accompagnate da autodichiarazione con la quale l'operatore economico partecipante ha attestato la conformità della documentazione prodotta in formato cartaceo con il contenuto dell'omologa documentazione prodotta con il CD Rom, mentre in realtà è stata riscontrata la non completa conformità della documentazione cartacea con quella in formato digitale).

Ne' la relazione tecnica di progetto, né gli allegati alle apparecchiature esistenti sono elementi costitutivi dell'offerta tecnica, né secondo le prescrizioni generali di cui all'art. 20 del disciplinare di gara, né secondo gli elementi valutativi di cui alla relativa griglia, prevista all'art. 23 del medesimo disciplinare di gara. Pertanto, anche in questo caso, l'anomalia formale riscontrata è irrilevante, in quanto si riferisce a documentazione ultronea. La stessa, dunque, può essere considerata "tamquam non esset" al pari di quella valutata sub 1. Tanto più che, in conformità al disciplinare di gara, tra i documenti prodotti risulta comunque la dichiarazione di conformità della documentazione cartacea al contenuto del CD Rom, per quanto attiene all'offerta tecnica.

Infine, per quanto attiene all'anomalia sub 5) (nel capitolato speciale e nello schema di contratto allegato, prodotti dall'operatore economico in argomento, le relative pagine non risultano numerate in forma progressiva secondo la schema X di Y o X/Y, come riportato nel disciplinare di gara; ciononostante i documenti predetti non recano la firma su ogni pagina, con ciò violando la prescrizione di cui all'art. 20 del disciplinare - obbligo di firma in siffatta ipotesi di mancata numerazione secondo lo schema sopra citato su tutte le pagine, a pena di esclusione).

Anche in questo caso, l'anomalia formale riscontrata è irrilevante, in quanto si riferisce a documentazione ultronea, atteso che detti documenti, non afferiscono all'offerta tecnica, Gli stessi, pertanto, sono del tutto irrilevanti, e non concorrono, ovviamente, a formare l'offerta tecnica; anche in questo caso, dunque, l'anomalia rilevata, ai fini della valutazione dell'offerta tecnica, è da considerarsi "tamquam non esset".

Dunque, a parere dello scrivente non sussistono motivi pacifici ed inattaccabili di serena esclusione del costituendo Raggruppamento in esame dalla gara in oggetto.

Per quanto attiene alla posizione della Ritonnaro Costruzioni s.r.l. nella qualità di capogruppo mandataria del precitato R.T.I. di cui al verbale di gara n. 34:

1) In ordine al punto sub 1) (manca la dichiarazione secondo la quale, le migliori saranno eseguite da operatore qualificato, tale omissione, sia alla stregua della mancata previsione tassativa di esclusione, sia alla stregua del fatto che dalla documentazione allegata si evincono i nominativi delle imprese chiamate all'esecuzione delle attività secondo le specifiche competenze, appare sanabile con soccorso istruttorio, non costituendo la stessa elemento essenziale dell'offerta tecnica (cfr Tar Venezia - Sez. I 19.08.2019)

2) In ordine al punto 2 (nell'allegato n. 14 "Proposta di futuri efficientamenti, filiera fanghi" le pagine non sono numerate progressivamente e le stesse non risultano numerate in forma progressiva secondo la

schema X di Y o X/Y, come riportato nel disciplinare di gara; ciononostante i documenti predetti non recano la firma su ogni pagina, con ciò violando la prescrizione di cui all'art. 20 del disciplinare (obbligo di firma in siffatta ipotesi di mancata numerazione secondo lo schema sopra citato su tutte le pagine, a pena di esclusione).

Sul punto, la Giurisprudenza Amministrativa si è più volte pronunciata per l'illegittimità delle clausole escludenti che richiedano la firma su tutte le pagine delle offerte tecniche (cfr Consiglio di Stato n. 1413/2019; n. 1344/2018; 134/2018 ; Consiglio di Stato Sez V n. 4971 del 30.10.2015 – Tar Campania – Sezione di Salerno n. 664 del 6.4.2017) configurandosi, in tale ipotesi una violazione dell'art. 83 comma 8 del Codice degli appalti anche in rapporto alla congruità ragionevolezza delle stesse. Pertanto, la pedissequa applicazione di siffatta clausola escludente, seppur conforme alla legge di gara, potrebbe determinare l'impugnativa della stessa in considerazione di quanto riferito. Viceversa una lettura sostanzialistica del disciplinare potrebbe costituire implicito disapplicazione in via di autotutela della dedotta clausola escludente (in quanto illegittima) e dunque ritenere legittima l'offerta tecnica prodotta in virtù della sottoscrizione della sola intestazione e della pacifica riferibilità della stessa alla Ritonnaro Costruzioni s.r.l.; (il documento in parola risulta sottoscritto solo sulla testata ed in calce all'ultima pagina, la quale, però, rispetto ai sei timbri e sei firme richiesti da parte di tutti i soggetti coinvolti nella redazione di siffatto documento, reca, sì, sei timbri, ma solo tre firme).

Si ribadisce quanto appena evidenziato sub 2) in ordine alla possibilità di ritenere legittima l'offerta tecnica prodotta in virtù della sottoscrizione della sola intestazione e della pacifica riferibilità della stessa alla Ritonnaro Costruzioni s.r.l.

Detto documento, tra l'altro, non è richiesto dal disciplinare di gara.

Per tutto quanto innanzi evidenziato e chiarito nel parere legale e preso atto dell'istanza di riammissione alla gara presentata dall'impresa Ritonnaro srl, il sottoscritto RUP, alla luce delle proprie prerogative e competenze, con la presente comunica:

- la riammissione del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese **RDR s.r.l.** – Idrosud s.r.l. – Impresa Guerra Fabio, con l'operatore economico ausiliario RTI ThinkD;
- che il sottoscritto attiverà il soccorso istruttorio per quanto attiene la posizione della costituenda ATI Ritonnaro Costruzioni - Suez trattamento Acque Spa – Arco Lavori – I.A. Consulting - Bouvengit s.r.l. e ing. Emilio Napoli in ordine alla irregolarità formale della mancata dichiarazione secondo la quale le migliori saranno eseguite da operatore qualificato.

Salerno, 25.10.2019

IL RUP – Ing. Gaetano Corbo

Allegati:

- Parere legale avv. Sabato Pisapia
- Istanza di Riammissione impresa Ritonnaro